

R.G. n. XXX/XXXX

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE II CIVILE

La Giudice, dott.ssa @@@@ @@@@, nella causa iscritta al R.G. n. XXX/XXXX;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del XX/X/XXXX;

letti gli atti ed esaminata la documentazione;

ritenuto opportuno formulare alle parti una proposta conciliativa *ex art. 185*

bis c.p.c.;

rilevate, dunque, le seguenti circostanze:

- gli attori consumatori hanno azione nei confronti del venditore ai sensi dell'art. 130 del Codice del consumo, *ratione temporis* vigente, “*per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene*”, di talché nei rapporti attori-convenuta l'unica responsabile è quest'ultima, anche per difetti alla stessa non imputabili;

- ai sensi della norma già richiamata, il consumatore può richiedere al venditore, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore;

- nel caso di specie, in cui i sig.ri TIZIO e CAIA hanno subito ben due blocchi completi dell'autovettura, con ricovero presso due diverse officine e tempi di attesa

di mesi, ricorrono senz'altro le ipotesi descritte al punto precedente, *sub* lettere *b*) e *c*); si osserva, sul punto, che è la stessa BETA s.r.l. nella comparsa di risposta ad affermare che l'autovettura avrebbe potuto essere rimessa su strada “*quantomeno da luglio 20XX*”, a distanza di un anno esatto dalla manifestazione del vizio!; e comunque la disponibilità dell'auto non vi sarebbe stata prima dell'X/X/20XX, data della seconda fattura di OFFICINA GAMMA s.r.l.;

- la c.t.u. svolta in sede di A.T.P. ha confermato l'esistenza del vizio, la mancata risoluzione dello stesso da parte della prima officina e la riparazione dell'autovettura da parte della seconda officina mediante un intervento drastico che ha comportato la sostituzione dell'intero gruppo motore, gruppo batteria, gruppo carica batterie e fasci elettrici, in tempistiche del tutto incongrue;

- per tutte le ragioni indicate appare fondata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita formulata dagli attori nei confronti di BETA s.r.l.;

- conseguentemente, essendo detto contratto funzionalmente collegato al contratto di finanziamento, appare fondata anche la domanda di risoluzione relativa a tale secondo rapporto nei confronti di SIGMA s.p.a.;

- dal presumibile accoglimento delle domande di risoluzione, conseguirebbero gli obblighi restitutori *ex art.* 1458 c.c.: l'autovettura tornerebbe di proprietà di BETA s.r.l.; il sig. TIZIO avrebbe diritto alla restituzione della somma di € 3.950,00 pagata a BETA s.r.l. a titolo di acconto e la sig.ra CAIA avrebbe diritto alla restituzione delle rate già corrisposte a SIGMA s.p.a.; così come quest'ultima avrebbe diritto alla restituzione della somma versata a BETA s.r.l. pari a € 26.000,00;

- quanto al risarcimento del danno, si rammenta che ogni pregiudizio subito deve essere adeguatamente provato e documentato, sia nell'*an* che nel *quantum*, di talché appare presumibile ritenere, allo stato degli atti, che non tutte le poste chieste dagli attori possano trovare effettivo ristoro; a titolo conciliativo, tenuto conto delle spese sostenute a causa dei vizi dell'autovettura, del tempo impiegato per attivare le garanzie, dell'occasione di vacanza persa, appare congruo il riconoscimento dell'importo onnicomprensivo, per danni patrimoniali e non patrimoniali, di €

5.000,00, da corrispondersi in favore del sig. TIZIO a carico di BETA s.r.l., quale venditrice responsabile nei confronti del consumatore;

- deve, infine, tenersi conto delle spese che si sono rese necessarie per gli attori per ottenere tutela del proprio diritto in giudizio, compreso il giudizio di A.T.P., che a fini conciliativi possono essere forfettariamente determinate in € 2.500,00 per compensi ed € 545,00, oltre accessori come per legge;

- con riferimento alla posizione di OMEGA s.p.a., al di là delle allegazioni di BETA s.r.l., ad oggi non sussiste alcun documento dal quale possa desumersi che la stessa debba rispondere a titolo di “produttore”, non apparendo tale;

- le spese di lite, nella misura già proposta di € 2.500,00 per compensi oltre accessori, devono essere pertanto riconosciute, sempre a carico di BETA s.r.l., anche in favore di SIGMA s.p.a. e di OMEGA s.p.a., in ragione di quanto sopra detto;

- rilevato che – in considerazione dei tempi del presente giudizio, che già si sono protratti a lungo, e di quelli di un eventuale, ma altrettanto prospettabile, giudizio d’appello, nonché dei costi che dovranno necessariamente sostenere le parti per ulteriori spese di difesa; tenuto inoltre conto dell’*alea* che caratterizza ogni giudizio; valutati infine gli importi in contestazione – appare senz’altro opportuna una definizione conciliativa della controversia, con sottoposizione alle parti di una proposta da parte del Giudice;

P.Q.M.

- formula alle parti la seguente proposta conciliativa:

1) scioglimento per mutuo consenso dei due contratti di compravendita dell’autovettura e di finanziamento; 2) reciproche restituzioni:

- l’autovettura dovrà essere intestata a BETA s.r.l.;
- BETA s.r.l. dovrà corrispondere al sig. TIZIO l’importo di € 3.950,00;
- SIGMA s.p.a. dovrà versare alla sig.ra CAIA tutte le somme da lei corrisposte in ragione del contratto di finanziamento;
- BETA s.r.l. dovrà restituire a SIGMA s.p.a. la somma di € 26.000,00;

3) risarcimento del danno: BETA s.r.l. dovrà corrispondere al sig. TIZIO l'importo di € 5.000,00;

4) spese legali:

- BETA s.r.l. dovrà corrispondere ai sig.ri TIZIO e CAIA l'importo di € 2.500,00 per compensi ed € 545,00, oltre accessori come per legge;

- BETA s.r.l. dovrà corrispondere a SIGMA s.p.a. l'importo di € 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

- BETA s.r.l. dovrà corrispondere a OMEGA s.p.a., l'importo di € 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

5) rinuncia reciproca ad ogni pretesa.

Rinvia all'udienza del giorno XX/X/XXXX, ore XX.XX, per sentire le determinazioni delle parti sulla proposta oggi formulata, evidenziando fin da subito che, nell'ipotesi in cui le stesse non accettino la proposta conciliativa, il Giudice ne terrà conto *ex art. 91 c.p.c.* ai fini delle spese di lite.

Si comunichi.

Udine, X/X/XXXX.

La Giudice

dott.ssa @@@@ @@@@